



RUNTS: aggiornamento dati

Nota informativa n. 33 del 18/11/2024

A settembre scorso il software che gestisce la piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è stato parzialmente modificato prevedendo novità per le voci selezionabili nei menu a tendina relative a:

- le cariche degli amministratori dell'ente (sezione "Dati generali – Persone titolari di cariche sociali")
- gli organi sociali dell'ente (sezione "Ulteriori informazioni – Organi di amministrazione, controllo e revisione")

in un'ottica di semplificazione.

A partire da settembre 2024 si riduce notevolmente la rosa di opzioni selezionabili per queste sezioni, rendendo più immediata (nonché più adeguata alla natura dell'ente) l'individuazione delle voci corrette.

In particolare, le **voci selezionabili per le cariche** sono state limitate a:

LEGALE RAPPRESENTANTE (da utilizzare anche per la carica del liquidatore)

REVISORE LEGALE

SOCIETA' DI REVISIONE

PRESIDENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE

VICEPRESIDENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE

COMPONENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE ORG. CONTROLLO

COMPONENTE EFFETTIVO ORG. CONTROLLO

COMPONENTE SUPPLENTE ORG. CONTROLLO

ALTRO SPECIFICATO IN POTERI (nel qual caso bisognerà specificare in nota di quale carica si tratti)

PRESIDENTE ORG. ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO

VICE PRESIDENTE ORG. ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO

Per quanto concerne invece la voce relativa agli organi le voci selezionabili sono diventate:

ORGANO ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANO DI CONTROLLO

ORGANO DI REVISIONE

ALTRO (nel qual caso bisognerà specificare in nota di quale carica si tratti)



Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale
Servizi di formazione e aggiornamento gratuiti



Si ricorda che per organo di amministrazione si intende il consiglio direttivo o consiglio di amministrazione comunque denominati.

Qualora si acceda al RUNTS per modificare dei dati è opportuno andare ad aggiornare le voci selezionabili per i componenti gli organi e per la definizione degli organi stessi altrimenti il sistema rileva l'errore e l'istanza non può essere validata. In questo caso l'ente del terzo settore riceve un messaggio di errore e deve rientrare sul portale per apportare gli aggiornamenti sopra indicati.

Si ricorda che ad oggi l'aggiornamento dei dati sul RUNTS è possibile per:

- a) il rappresentante legale dell'ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;
- b) uno o più amministratori dell'ETS o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali;
- c) un professionista iscritto all'albo di cui all'articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento

essendo stata contemplata la delega a soggetti terzi – ancorché non ancora operativa mancando un provvedimento attuativo – **esclusivamente per la presentazione dell'istanza di iscrizione** (ex art. 47 del Codice del terzo settore così come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), della Legge 4 luglio 2024, n. 104). Si auspica che tale limite possa essere presto risolto.